



*Regolamento per la serena convivenza tra la cittadinanza e le attività commerciali,  
di pubblici esercizi e di svago nelle aree private e pubbliche*

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 15.11.2022)

Testo coordinato a cura del Servizio Programmazione Commerciale

INDICE:

PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Oggetto e Finalità

Art. 2. Strumenti programmatici e operativi

CONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA VIVIBILITA'

Art. 3. Obblighi specifici a  
carico degli operatori

Art. 4. Particolari prescrizioni in materia di acustica

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5. Sanzioni

Art. 6. Rinvio ad altre norme

Art. 7. Entrata in vigore

## **PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1. Oggetto e Finalità**

Il presente Regolamento è finalizzato ad assicurare la serena convivenza tra la cittadinanza residente e le attività commerciali, di pubblici esercizi e di svago, nelle aree private e pubbliche del territorio del Comune di Napoli, prevenendo situazioni che possano recare danni o disturbi, anche alla salute delle persone e regolando quelle attività che interferiscono negativamente sulla vita della cittadinanza.

Il Regolamento si prefigge il fine di tutelare, oltre la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni della collettività, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini, nel contemperamento di tali interessi pubblici con il diritto all'iniziativa commerciale ed imprenditoriale privata e dell'occupazione lavorativa da essa indotta.

### **Art. 2. Strumenti programmatici e operativi**

L'Amministrazione comunale, per un soddisfacente raggiungimento delle finalità di cui al presente Regolamento, pone in essere e si avvale di:

a) appositi Protocolli di intesa e Convenzioni finalizzati ad una stabile collaborazione tra i principali soggetti pubblici e privati coinvolti sul campo (quali, ad esempio, gli Uffici della Prefettura di Napoli, quelli dell'A.S.L. cittadina, le forze di Polizia Locale, le associazioni dei Pubblici esercizi e degli esercizi commerciali, singoli esercenti, anche aggregati per zona, quelli che si occupano della protezione ambientale, i soggetti che si occupano di presidio del territorio, ecc.), allo scopo di produrre un'azione sinergica per l'adozione di efficaci programmi, interventi e regole in autodisciplina in specifiche materie (quali ad esempio, la sicurezza integrativa, la circolazione, anche, pedonale e l'igiene pubblica, ecc.).

In particolare, in materia di acustica, attua un apposito Protocollo di intesa/Convenzione con L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) per la vigilanza e il controllo ambientale per tutte le aree di cui all'Allegato 1 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, in cui le emissioni acustiche, ad opera di soggetti privati, può causare problemi alla cittadinanza.

Sono istituiti inoltre:

b) un organismo denominato "Consulta della notte" con il coinvolgimento dei rappresentanti dei comitati dei residenti, con le associazioni di categoria, dell'associazionismo giovanile e culturale, e delle Municipalità interessate, che con funzione meramente consultiva non vincolante consiglia l'Amministrazione sui provvedimenti inerenti ai fenomeni di "movida notturna", affinché vi sia su tali provvedimenti una più ampia possibile concertazione tra le istituzioni e le parti sociali;

c) la figura del "Delegato della notte", con il compito di coadiuvare l'Amministrazione sul tema dell'intrattenimento notturno e assicurare una funzione di interfaccia tra residenti, gestori e consumatori.

Potrà, pertanto, suggerire interventi all'amministrazione che siano orientati alla mediazione tra le varie componenti, ricercando soluzioni equilibrate ai possibili conflitti tra i cittadini. Il delegato della notte è nominato dal Sindaco sentito l'Assessore alle Attività Produttive.

## **CONTROLLO DEL TERRITORIO E TUTELA DELLA VIVIBILITA'**

### **Art. 3. Obblighi specifici a carico degli operatori**

Allo scopo di efficientare ulteriormente il controllo del territorio, anche a garanzia di tutti gli imprenditori che operano nel pieno rispetto della normativa vigente è apposta in calce al provvedimento di concessione di suolo pubblico un QR code che deve consentire di visualizzare, mediante strumenti informatici, la planimetria trasmessa al SUAP e presente nella pratica telematica di occupazione suolo, per effetto del confronto tra ciò che è riportato in planimetria e la reale

occupazione di suolo. A tal fine, fatte salve le normative in materia di Privacy, è fatto obbligo di esposizione al pubblico del QR code, in modo ben visibile, a tutti i concessionari di suolo pubblico. Al fine di agevolare i controlli le occupazioni di suolo pubblico sono delimitate, a cura dell'Amministrazione, da idonei segni distintivi.

Le modalità di realizzazione e di attuazione delle misure di controllo, cui al presente articolo, sono disciplinate dai Servizi competenti.

Sempre nell'ottica di favorire la trasparenza relativamente agli spazi concessi a titolo di occupazione di suolo pubblico, le stesse informazioni reperibili tramite sistema QR code sono visualizzabili in rete in un'apposita sezione del portale predisposto dal Comune.

L'accesso è consentito a tutti.

I gestori dei pubblici esercizi, dei circoli privati, degli esercizi commerciali e delle attività artigianali alimentari, nonché i responsabili delle manifestazioni pubbliche e private, avvalendosi eventualmente di personale incaricato all'ordinato svolgimento dell'attività d'impresa, alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti, hanno l'obbligo di:

a. assicurare negli spazi concessi ed in quelli immediatamente antistanti l'attività la completa pulizia e la massima condizione d'igiene da rifiuti, derivanti dalla normale attività e da fattispecie riconducibili alla frequentazione dei loro spazi, con assoluto divieto di trascinamento sul suolo pubblico dei contenitori di rifiuti durante le operazioni di conferimento. A tal fine L'Amministrazione, si impegna a promuovere una sempre più capillare diffusione degli strumenti atti alla raccolta differenziata in particolar modo del vetro.

b. esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza pacifica, sulle emissioni sonore e sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a tutela dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale. Detta cartellonistica è predisposta dal Comune di Napoli e scaricabile sito web istituzionale del Comune.

c. provvedere in maniera opportuna ed efficace, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali.

#### **Art. 4. Particolari prescrizioni in materia di acustica**

Qualora, in base alla risultanze del lavoro di vigilanza e controllo in materia di acustica, come da Legge 447 del 26/10/1995 e dal successivo comma 76 dell'art 1 della Legge 145 del 30/12/2018, effettuate anche in adesione a quanto previsto dall'art. 2, lett. a), una o più delle citate zone del territorio cittadino dovessero risultare particolarmente interessate al superamento delle soglie consentite di diffusione acustica, fatte salve le sanzioni per i titolari degli esercizi previste da norme di legge o di regolamenti, i medesimi titolari degli esercizi sono tenuti all'istallazione, a loro cura, e spesa, di idonei limitatori di livello, meccanici od elettronici, in uscita dagli amplificatori. Così come previsto dalle Linee guida applicative dell'ANPA al D.P.C.M. n.215 del 16 aprile 1999.

### **SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 5. Sanzioni**

Fatta salva l'eventuale applicazione delle sanzioni previste da disposizioni di leggi o regolamenti, le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono punite mediante l'applicazione, nella misura massima, della sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00. Ai sensi dell'art.16, comma 2, della Legge n.689/1981, per le predette violazioni, l'importo del pagamento in misura ridotta è stabilito in ragione dei 5/10 (cinque decimi) del massimo della sanzione prevista.

#### **Art. 6. Rinvio ad altre norme**

Le disposizioni del Regolamento sono complementari e connesse a quelle di ogni altro Regolamento comunale e, in particolare, a quelle del Regolamento in materia di Polizia Urbana, della disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico, del Regolamento in materia di Igiene e Sanità, e del Regolamento in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

#### **Art. 7. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'espletamento degli atti propedeutici alla operatività dell'art.2 e la relativa pubblicazione per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio.